



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA PER IL TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

**LEGGE 15 GENNAIO 1992 n. 21
LEGGE REGIONALE 09 AGOSTO 1994 n. 42**

**COMUNE
LA MAGDELEINE**

BESENVAL SERGIO
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO
VIA MONTE EMILIU, 12 - 11100 AOSTA
TEL. 0165364005 - 016532963 FAX 016532335
E-mail: servizi_contabili@tin.it

CAPITOLO I
ARTICOLO 1
DISCIPLINA DEI SERVIZI

1. Il presente regolamento contiene le norme e disciplina le funzioni amministrative relative all'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei regolamenti concernenti gli autoservizi pubblici non di linea così come definiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dalla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.
2. Gli autoservizi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato, della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dagli usi e dalle consuetudini.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEI SERVIZI

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei.
2. Detti autoservizi sono effettuati su richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, e autoveicoli attrezzati per trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap.
4. In presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali, quando debbono realizzarsi opportune condizioni sussidiarie, integrative o intermodali con i servizi pubblici di linea, gli autoservizi di cui al presente regolamento possono effettuare il trasporto collettivo in modo continuativo o periodico nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune. Tali autorizzazioni consentono ai titolari della licenza o autorizzazione di stipulare contratti con le società concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea per effettuare servizi integrativi o sostitutivi di quelli di linea.
5. In tale evenienza si applicheranno le tariffe regionali in vigore per i servizi pubblici di linea commisurati alla tipologia ed alle modalità delle prestazioni da fornire.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. Per esercitare i servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente è richiesta la titolarità di apposita licenza (taxi) o autorizzazione (noleggio con conducente) rilasciata a persona fisica.

2. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. I titolari di licenza o di autorizzazione possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente.

5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il possessore della licenza o dell'autorizzazione è reintegrato nel possesso della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso dalla cooperativa o dal consorzio la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferenze se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno inamovibile di materiale rigido, da apporre sul lato posteriore destro dell'autovettura, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) servizio taxi: mm. 90 di base per mm. 80 di altezza recante nella parte superiore, per un'altezza di mm. 9, la scritta «servizio pubblico» in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi

di mm. 40 di base per mm. 35 di altezza e nella parte inferiore il numero progressivo della licenza con caratteri alti mm. 20. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, altresì un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta «taxi»;

✓b) servizio autonoleggio: mm. 90 di base per mm. 80 di altezza recante nella parte superiore, per un'altezza di mm. 9, la scritta «NCC» in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per mm. 35 di altezza e nella parte inferiore il numero progressivo dell'autorizzazione con caratteri alti mm. 20. Le autovetture adibite a servizio autonoleggio con conducente portano, altresì all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio».

7. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi e di noleggio con conducente.

8. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve essere svolto da un conducente iscritto nel ruolo previsto dall'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione o da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli di servizi pubblici non di linea.

9. Nell'esercizio dei servizi debbono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica ed assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto debbono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.

10. Il titolare della licenza trasmette al Comune l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

11. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Sindaco sentita la commissione di cui all'articolo 6.

12. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con determinazione del Sindaco;
- b) mediante sistemi di chiamata via radio;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge

direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

ARTICOLO 4

NUMERO E TIPO DI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Tenuto conto delle determinazioni della Giunta Regionale che ha stabilito nelle Comunità Montane le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale oltre che in 3 (tre) il numero massimo di licenze e in 41 (quarantuno) il numero massimo di autorizzazioni spettanti alla Comunità Montana Monte Cervino, il numero dei veicoli da adibire ai servizi è così ripartita:

LICENZE DI TAXI	AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO
0	0

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. I veicoli adibiti al servizio taxi e di autonoleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.

4. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'Ufficio polizia municipale.

5. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

6. Non sono consentite sostituzione di autovetture senza la regolare licenza o autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale.

7. Previa autorizzazione dell'Autorità comunale il veicolo fermo per guasto meccanico, per incidente, per furto oppure per incendio potrà essere sostituito da altro veicolo che potrà circolare valendosi della licenza o dell'autorizzazione comunale del veicolo fermo per un periodo massimo di sei mesi.

8. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al Comune.

9. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

10. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 fino al raggiungimento della maggiore età.

~~11.~~ Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

12. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.

~~13.~~ Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

14. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

15. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

16. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

17. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata sentito il parere della commissione di cui all'articolo 6.

18. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di polizia municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, informa le autorità competenti sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

~~19.~~ All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

~~20.~~ La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio e certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento. Tali procedure si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ARTICOLO 5

STAZIONAMENTO E LIMITI OPERATIVI TERRITORIALE

1. Per il servizio di taxi lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
2. Per il servizio di noleggio con conducente lo stazionamento avviene all'interno della rimessa. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. Il trasporto è effettuato senza limiti territoriali.
3. L'utente può accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento. In tale evenienza è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
4. Fino al rilascio di una licenza di taxi i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente hanno facoltà di stazionare su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
5. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente siano utilizzate per il servizio di taxi.

ARTICOLO 6

LA COMMISSIONE COMUNALE

1. La commissione comunale prevista dalla legge regionale svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario e in caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali, la commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 9;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 8 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - e) elabora le proposte in merito alla pianta organica delle licenze o delle autorizzazioni da sottoporre alle Regioni;
 - f) elabora le proposte in merito alla qualità dei servizi offerti ed alle tariffe da applicare;
 - g) esamina i problemi inerenti l'applicazione del regolamento comunale.

CAPITOLO II

ARTICOLO 7

DOMANDE PER ESERCITARE IL SERVIZIO

1. Per esercitare il servizio di taxi o il noleggio con conducente deve essere presentata apposita domanda.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - a) generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
 - b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea;
 - c) espressa dichiarazione da cui risulti l'impegno a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - d) eventuali titoli di preferenza secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. All'atto della presentazione della domanda l'interessato non è tenuto a dimostrare di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e nel caso di domanda di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di possedere la rimessa.
4. Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda, pena l'archiviazione della stessa, gli interessati dovranno dimostrare la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e nel caso di noleggio con conducente di possedere la rimessa.
5. Qualora il comune non si sia pronunciato entro 90 giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 10, 1° comma lettera e) "Contenuti del bando" la domanda si intende respinta.

ARTICOLO 8

TITOLI PREFERENZIALI

1. Costituiscono titolo di preferenza per la collocazione nella graduatoria:
 - a) avere esercitato il servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b) avere esercitato il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti con pari requisiti di cui al primo comma del presente articolo, al fine di assegnare le licenze o le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente la commissione di cui all'articolo 6 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

<input checked="" type="checkbox"/> anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta	punti 1 per ogni mese o frazioni superiori a 15 giorni di lavoro fino ad un massimo di 20 punti
avere esercitato il servizio di taxi quale sostituito alla guida del titolare della licenza oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo inferiore a sei mesi	punti 1 per ogni mese o frazioni superiori a 15 giorni di lavoro
conoscenza di una lingua straniera	punti 5 per ogni lingua conosciuta
laurea	punti 4
diploma di maturità	punti 3
essere iscritto nelle liste di mobilità	punti 2
essere iscritto nelle liste di disoccupazione	punti 2

3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza è assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 9

ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze e le autorizzazioni sono assegnate in base al risultato di pubblico concorso, per soli titoli, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze o autorizzazioni.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Per il rilascio della licenza o della autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;

b) essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le

norme del codice della strada;

- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoser-
vizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta tenuto presso il Servizio re-
gionale competente;
- d) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;
- e) nel caso di autorizzazione di noleggio avere la disponibilità di una ri-
messa sul territorio comunale, presso cui si potranno effettuare le preno-
tazioni del servizio di trasporto che dovrà essere adatta al ricovero dei vei-
coli ed alla loro manutenzione;
- f) non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno
cinque anni.

5. L'idoneità professionale è acquisita a norma dell'articolo 8 della legge
regionale 9 agosto 1994, n. 42.

6. Sono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o della auto-
rizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione da
una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma
degli articoli 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa an-
timafia;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione
dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provve-
dimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di
esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata,
sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudi-
cato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per
un periodo complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabili-
tazione.

7. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi atti-
vità incompatibile con quella di tassista e di autonoleggiatore. Le attività
incompatibili sono:

- a) dipendente pubblico;
- b) titolare di una licenza o di una autorizzazione amministrativa di poli-
zia.

8. Il Sindaco approva entro 10 giorni la graduatoria di merito redatta
dalla commissione di cui all'articolo 6, e l'autorità comunale provvede

all'assegnazione del titolo.

9. Copia dei provvedimenti di rilascio della licenza e/o dell'autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia.

ARTICOLO 10

CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze e/o autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) elencazione dei titoli preferenziali;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ARTICOLO 11

INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

2. Nel caso che una licenza oppure una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi della graduatoria, fino ad esaurimento.

3. Nel caso di esaurimento della graduatoria, è indetto un nuovo bando ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

ARTICOLO 12

VALIDITÀ DELLA LICENZA O DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte a vidimazione annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente presso l'Ufficio commercio che provvede alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista e di noleggiatore.

2. Tale vidimazione consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

3. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

4. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, a persona dalla stessa designata, purché in possesso dei requisiti prescritti ed in presenza di almeno una delle

seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

5. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio per causa di morte è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione dell'autorità comunale competente, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

6. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, il titolo autorizzatorio è revocato e messo a concorso.

7. Il trasferimento del titolo autorizzatorio per atto tra vivi o per causa di morte avviene subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il Comune;
- b) la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il Comune unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza o l'autorizzazione;
- c) il cessionario, l'erede o l'eventuale soggetto terzo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

8. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova azienda.

9. Il subentrante deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro un mese dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di otto mesi nel caso di cui il soggetto acquirente sia sprovvisto dell'idoneità professionale.

CAPITOLO III
ARTICOLO 13
OBBLIGHI E DIVIETI

- 1.** Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - b) curare l'efficienza del veicolo al fine di garantire la qualità del servizio;
 - c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - d) segnalare la condizione di taxi libero con l'apposito segnale luminoso;
 - e) consegnare all'Ufficio polizia municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - g) trasportare i bagagli al seguito del cliente alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune;
 - h) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori per i non vedenti;
 - i) effettuare i servizi eventualmente ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica. In tal caso la retribuzione del servizio è corrisposta secondo le norme di legge;
 - j) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - k) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - l) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
 - m) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo;
 - n) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - o) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- 2.** Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - c) seguire percorsi diversi dalla via più breve;

- d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi integrativi al servizio di linea;
- e) portare animali propri in vettura;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- g) fumare.

3. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:

- a) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- b) curare l'efficienza del veicolo al fine di garantire la qualità del servizio;
- c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- d) consegnare all'Ufficio polizia municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
- g) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

4. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- c) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 2, comma quarto;
- d) portare animali propri in vettura;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;

- g) fumare.
5. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
- a) fumare;
 - b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a cinque;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ARTICOLO 14

TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e dei supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982 n. 21, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49) la Giunta Regionale può autorizzare secondo modalità o convenzioni speciali la fruizione gratuita di taxi o da altri veicoli attrezzati, da parte di persone impedisce nei movimenti, che devono servirsi di sedie a rotelle o apparecchi analoghi, paraplegici, motolesi, inabili, personale di servizio, personale addetto all'accompagnamento, e occasionalmente, altre persone aventi particolari impedimenti, motivi di carattere sanitario, sociale, scolastico, lavorativo, assistenziale e urgenti necessità di mobilità.
4. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 14, 2° comma della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e all'articolo 15, 2° comma della legge regionale 09 agosto 1994, n. 42 e in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.

384 (Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici) in considerazione del numero limitato di operatori, l'alto costo per l'approntamento di autovetture speciali per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità a fronte di un numero esiguo di potenziali utenti, il servizio viene garantito da apposita convenzione che l'Amministrazione Comunale attuerà entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento con una ditta specializzata. In tale evenienza l'utenza dovrà corrispondere il costo del mero itinerario prescelto, mentre la rimanente parte del costo viene sostenuto da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 15

TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi di taxi sono stabilite dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 6, sulla base dei costi localmente risultanti e delle eventuali disposizioni regionali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Per il servizio di noleggi con conducente il Sindaco fissa i limiti massimi e minimi entro i quali è libera la contrattazione delle parti.
3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore e non sia possibile organizzare il servizio sostitutivo il cliente dovrà pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

CAPITOLO IV
ARTICOLO 16
ORGANI DI VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della l. 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 17

DIFFIDA

1. L'Autorità Comunale competente diffida il titolare della licenza o della autorizzazione quando lo stesso:

- a) non eserciti con regolarità il servizio;
 - b) non presenti il veicolo alle visite di accertamento e di controllo disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - c) si procuri il servizio nel territorio di altri Comuni in difformità a quanto disposto all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) interrompa il servizio o devii, di propria iniziativa, dal percorso più breve salvo i casi di forza maggiore o di pericolo;
 - e) non comunichi all'Amministrazione Comunale la eventuale modifica dell'indirizzo della sede e della rimessa nell'ambito del territorio comunale
2. Dopo la prima diffida, al titolare che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni di cui al comma 1 sono applicate le sanzioni previste all'articolo 21.

ARTICOLO 18

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorità comunale competente dispone la sospensione della licenza e dell'autorizzazione per un periodo non superiore a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) siano violate le vigenti norme del codice della strada in modo da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione dall'articolo 3, commi 11 e 12, relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
- c) siano violate le norme amministrative o penali relative all'esercizio delle attività;
- d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 4, comma 12;
- e) violazione delle norme che regolano il trasporto di portatori di handicap così come previste all'articolo 14;
- f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali

sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 21 comma 2;

- g) siano utilizzati veicoli diversi da quelli autorizzati per il servizio;
- h) non siano osservate le norme fiscali inerenti l'attività di trasporto;
- i) non siano osservate le tariffe di cui all'articolo 15 o si presti servizio con contachilometri non funzionanti;
- j) non sia prestato il servizio richiesto oppure sia prestato con grave negligenza.

2. L'Autorità comunale competente, sentita la commissione di cui all'articolo 6, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e della recidiva.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nel caso di sospensione della licenza o dell'autorizzazione.

4. La sospensione è comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e all'amministrazione regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 19

REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorità comunale competente, sentita la commissione di cui all'articolo 6, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) siano a mancare i requisiti di idoneità professionale del titolare;
- b) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
- c) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- d) siano stati adottati due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'articolo 18;
- e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'articolo 12;
- f) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell'articolo 9 comma 7;
- g) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- h) per motivi di pubblico interesse;
- i) sia accertato l'esercizio del servizio in difformità alle norme del presente regolamento;
- j) il titolare sia a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'articolo 9, comma 6.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nel caso revoca della licenza o dell'autorizzazione.
3. Dei provvedimenti di revoca l'Amministrazione Comunale dà comunicazione all'amministrazione regionale.

ARTICOLO 20

DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione si intende decaduta, con provvedimento dell'autorità comunale competente quando:
 - a) non si inizi il servizio entro il termine di cui all'articolo 11;
 - b) ci sia una esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare;
 - c) sia alienato il veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 30 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato;
 - d) sia interrotto il servizio per un periodo di tempo superiore a 60 giorni, salvo proroga per motivate necessità;
 - e) successivamente per morte del titolare, gli eredi legittimi non inizino il servizio entro un anno dalla data del decesso, salvo proroga per cause non imputabili agli interessati.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nel caso di decadenza della licenza o dell'autorizzazione.
3. La decadenza è comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e all'amministrazione regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 21

SANZIONI

1. Fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti di sospensione, di revoca e di decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale nonché le norme del Codice della Strada, le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste negli articoli 106 e 107 del R.D. 03 marzo 1934 n. 383, irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché della normativa regionale vigente.
2. Le sanzioni sono applicate dal Sindaco del Comune competente per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione fatta salva la possibilità di obbligazione a norma delle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 22

RINUNCIA ALLA LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza

deve presentare istanza scritta di rinuncia all'ufficio di polizia municipale.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi
aventi causa nel caso di rinuncia della licenza o dell'autorizzazione.

Capitolo I		
Articolo 1	Disciplina dei servizi	2
Articolo 2	Caratteristiche e finalità dei servizi	2
Articolo 3	Condizioni per l'esercizio dei servizi	3
Articolo 4	Numero e tipo di veicoli da adibire al servizio	5
Articolo 5	Stazionamento e limiti operativi territoriali	7
Articolo 6	La commissione comunale	7
Capitolo II		
Articolo 7	Domande per esercitare il servizio	8
Articolo 8	Titoli preferenziali	8
Articolo 9	Assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni	9
Articolo 10	Contenuti del bando	11
Articolo 11	Inizio del servizio	11
Articolo 12	Validità della licenza o dell'autorizzazione	11
Capitolo III		
Articolo 13	Obbligo e divieti	13
Articolo 14	Trasporto di portatori di handicap	15
Articolo 15	Tariffe	16
Capitolo IV		
Articolo 16	Organi di vigilanza	17
Articolo 17	Diffida	17
Articolo 18	Sospensione della licenza o dell'autorizzazione	17
Articolo 19	Revoca della licenza comunale d'esercizio o dell'autorizzazione	18
Articolo 20	Decadenza della licenza o dell'autorizzazione	19
Articolo 21	Sanzioni	19
Articolo 22	Rinuncia alla licenza comunale d'esercizio	19